

# **COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA**

## **PIANO REGOLATORE GENERALE**

---

**Modifiche ed integrazioni alle N.T.A. ed al R.E. a seguito del parere del 29/11/99 espresso dal Dirigente del Settore Assetto ed Utilizzazione del Territorio del Comune di Canosa di Puglia e delle richieste di cui al verbale della riunione del 30/11/99 presso l'Assessorato Regionale all'Urbanistica**

## N.T.A.

**N.B. Le pagine 52 e 53, illeggibili perché fotocopiate in modo erroneo, vanno sostituite con le allegate pagine 52 e 53.**

- Art. 2

Al IV cpv. alle parole "... della L. 47/85" va aggiunto: "... **ed ai sensi dell'art. 2 comma 60 della L. 662/96**".

- Art. 82

- al punto "H max" va aggiunta, dopo la parola "contermini," la frase: "... **con le limitazioni imposte dalle vigenti norme sismiche**";
- al punto "Dc – distanza dai confini" va aggiunta, dopo la parola "aperture;" la frase "... **con la precisazione che si intendono costruzioni in aderenza anche quelle separate dal solo giunto tecnico**";
- il punto "Df – distanza fra fabbricati" è sostituito dalla seguente frase: "**Df – distanza fra fabbricati – pari alla somma delle altezze dei fabbricati prospicienti moltiplicata per 0.5 nel caso di fabbricati di cui almeno uno finestrato  $(H1+H2)/2$  con un minimo di ml 10.00; pari alla metà dell'altezza del fabbricato più alto nel caso di fabbricati senza pareti prospicienti finestrate; nulla nel caso di fabbricati in aderenza con le precisazioni di cui al punto precedente.**".

- Art. 83

- al punto "H – altezza massima: ml 13.50" va aggiunta la frase: "... **e comunque non superiore all'altezza degli edifici contermini, con le limitazioni imposte dalle vigenti norme sismiche;**";
- al punto "Dc – distanza dai confini" va aggiunta, dopo la parola "ml 5.00" la frase: "... **nulla nel caso di costruzioni in aderenza a pareti esistenti senza aperture con la precisazione che si intendono costruzioni in aderenza anche quelle separate dal solo giunto tecnico**";
- il punto "Df – distanza fra fabbricati" è sostituito dalla seguente frase: "**Df – distanza fra fabbricati – pari alla somma delle altezze dei fabbricati prospicienti moltiplicata per 0.5 nel caso di fabbricati di cui almeno uno finestrato  $(H1+H2)/2$** ".

con un minimo di ml 10.00; pari alla metà dell'altezza del fabbricato più alto nel caso di fabbricati senza pareti prospicienti finestrate; nulla nel caso di fabbricati in aderenza con le precisazioni di cui al punto precedente.”.

- Art. 85

- al punto “H – altezza massima: ml 13.50” va aggiunta la frase: “... e comunque non superiore all'altezza degli edifici contermini, con le limitazioni imposte dalle vigenti norme sismiche;”;
- al punto “Dc – distanza dai confini” va aggiunta, dopo la parola “ml 5.00” la frase: “... nulla nel caso di costruzioni in aderenza a pareti esistenti senza aperture con la precisazione che si intendono costruzioni in aderenza anche quelle separate dal solo giunto tecnico”;
- il punto “Df – distanza fra fabbricati” è sostituito dalla seguente frase: “**Df – distanza fra fabbricati – pari alla somma delle altezze dei fabbricati prospicienti moltiplicata per 0.5 nel caso di fabbricati di cui almeno uno finestrato  $(H1+H2)/2$  con un minimo di ml 10.00; pari alla metà dell'altezza del fabbricato più alto nel caso di fabbricati senza pareti prospicienti finestrate; nulla nel caso di fabbricati in aderenza con le precisazioni di cui al punto precedente.**”.

- Art. 86

- al punto “H – altezza massima: ml 10.50” va aggiunta la frase: “... e comunque non superiore all'altezza degli edifici contermini, con le limitazioni imposte dalle vigenti norme sismiche;”;
- al punto “Dc – distanza dai confini” va aggiunta, dopo la parola “ml 5.00” la frase: “... nulla nel caso di costruzioni in aderenza a pareti esistenti senza aperture con la precisazione che si intendono costruzioni in aderenza anche quelle separate dal solo giunto tecnico”;
- il punto “Df – distanza fra fabbricati” è sostituito dalla seguente frase: “**Df – distanza fra fabbricati – pari alla somma delle altezze dei fabbricati prospicienti moltiplicata per 0.5 nel caso di fabbricati di cui almeno uno finestrato  $(H1+H2)/2$  con un minimo di ml 10.00; pari alla metà dell'altezza del fabbricato più alto nel caso di fabbricati senza pareti prospicienti finestrate; nulla nel caso di fabbricati in aderenza con le precisazioni di cui al punto precedente.**”.

- Art. 87

- al punto “H – altezza massima: ml 10.50” va aggiunta la frase: “... **e comunque non superiore all’altezza degli edifici contermini, con le limitazioni imposte dalle vigenti norme sismiche;**”;
- al punto “Dc – distanza dai confini” va aggiunta, dopo la parola “ml 5.00” la frase: “... **nulla nel caso di costruzioni in aderenza a pareti esistenti senza aperture con la precisazione che si intendono costruzioni in aderenza anche quelle separate dal solo giunto tecnico;**”;
- il punto “Df – distanza fra fabbricati” è sostituito dalla seguente frase: “**Df – distanza fra fabbricati – pari alla somma delle altezze dei fabbricati prospicienti moltiplicata per 0.5 nel caso di fabbricati di cui almeno uno finestrato  $(H1+H2)/2$  con un minimo di ml 10.00; pari alla metà dell’altezza del fabbricato più alto nel caso di fabbricati senza pareti prospicienti finestrate; nulla nel caso di fabbricati in aderenza con le precisazioni di cui al punto precedente.**”.

- Art. 102

Al terzo rigo del 1° cpv., dopo la parola “... pubblico ...” va aggiunta la seguente frase: “... , **nonché su aree private per interventi per i quali, ai sensi delle disposizioni vigenti, può essere riconosciuto il pubblico interesse ...**”.

## R.E.

- Art. 10

Nel punto 2 dell'art. 10 la frase "... da 5 a 9 ..." va cancellata e sostituita con la frase "... **7-8-9** ...".

Nel punto 3 il 2° cpv viene cancellato e sostituito da: **"La commissione è composta da un agronomo, da un rappresentante delle organizzazioni professionali, da un rappresentante delle cooperative agricole operante nel settore comunale e da un rappresentante dell'I.P.A. Il funzionamento sarà regolato dal Presidente della C.E. secondo le esigenze di esame delle pratiche edilizie. Per quanto attiene l'incompatibilità, la durata e il rinnovo della CSZA si fa riferimento alle norme che regolano la C.E."**

- Art. 33

Al 2° cpv del punto "Volume dell'edificio" la definizione "... Superficie di piano (Sp) ..." è cancellata e sostituita dalla definizione "... **Superficie utile (Su) di piano** ...".

- Art. 47

L'intero articolo va cancellato e sostituito dal seguente: **"In tutti i piani abitabili la superficie delle finestre deve essere non inferiore a 1/8 della superficie del pavimento con un minimo di mq 0,80. Almeno la metà della superficie delle finestre deve essere apribile. Il rispetto di tale rapporto si riferisce ad altezze nette di piano (da pavimento a soffitto) di almeno mt 3,00. L'aumento di tale rapporto ad 1/6 consente di ridurre l'altezza interna da mt 3,00 a mt 2,70. Il rapporto tra pavimento e superficie delle finestre non è obbligatorio soltanto per i disimpegni di lunghezza inferiore a mt 6,00 e superficie inferiore a mq 7,20.**

**Le cucine in vano proprio non devono avere superficie inferiore a mq 5,00 e i vani abitabili non inferiore a mq 8,00. Ogni locale abitabile non dovrà, inoltre, avere mai cubatura inferiore ai 22 mc."**

# **COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA**

## **PIANO REGOLATORE GENERALE**

---

### **ALLEGATI**

**Pagine n° 53 e 53 delle N.T.A. da sostituire a quelle fotocopiate in modo erroneo**